

ALLE AZIENDE CLIENTI
LORO INDIRIZZI

Bologna, 27 maggio 2024

Circolare n. 09/2024

I NUOVI ESONERI CONTRIBUTIVI DEL DECRETO COESIONE

Il presente documento non costituisce parere professionale ed il relativo contenuto ha esclusivamente carattere informativo.

Si informano i Signori Clienti che il Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024) contiene una serie di misure volte alla **promozione dell'occupazione**.

INCENTIVI ALL'AUTOIMPIEGO IN SETTORI STRATEGICI

Le persone disoccupate che

- non hanno compiuto i 35 anni e
- nel periodo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025, avviano sul territorio nazionale un'attività imprenditoriale che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica,

possono chiedere l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), nel limite di **800 euro** su base mensile per ciascun lavoratore (con esclusione dei premi e contributi INAIL), relativamente ai dipendenti

- che, alla data di assunzione, non abbiano compiuto 35 anni e
- assunti a tempo indeterminato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025.

L'esonero

- è garantito per il periodo massimo di 3 anni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028,
- non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato,
- non è cumulabile con altri esoneri contributivi o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni prevista dal D.Lgs n. 216/2023 (c.d. "Maxideduzione").

Inoltre, le imprese avviate dai soggetti sopra indicati possono richiedere all'INPS un contributo per l'attività, il quale non concorre alla formazione del reddito, per l'importo di **500 euro** mensili per la durata massima di 3 anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028. Il contributo è erogato dall'INPS anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell'attività imprenditoriale e liquidato annualmente in forma anticipata.

L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

BONUS GIOVANI

Per le assunzioni a tempo indeterminato o le trasformazioni di contratti a termine a tempo indeterminato, effettuate dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, di lavoratori (con esclusione di quelli con qualifica dirigenziale) che

- alla data dell'assunzione incentivata, non hanno compiuto i 35 anni e

- non sono mai stati occupati a tempo indeterminato, è possibile fruire dell'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite mensile di

- **650 euro** per lavoratori occupati in sedi/unità produttive site nella Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno che comprende le regioni di Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna,

ovvero

- **500 euro** per i lavoratori occupati nelle restanti Regioni.

L'esonero

- è garantito per un periodo massimo di 24 mesi,
- non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato,
- non è cumulabile con altri esoneri contributivi o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni prevista dal D.Lgs n. 216/2023 (c.d. "Maxideduzione").

Rientrano fra i rapporti di lavoro agevolabili, anche quelli instaurati con lavoratori che risultino essere già stati assunti in precedenza, per effetto di:

- contratti di apprendistato non proseguiti come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- contratti a tempo indeterminato per i quali il datore di lavoro precedente abbia parzialmente beneficiato dell'esonero in trattazione. In quest'ultima ipotesi il lavoratore è portatore del beneficio contributivo per il periodo residuo fino al compimento dei 24 mesi.

L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

Per la fruizione del beneficio contributivo è necessario che:

- siano rispettati i principi generali di fruizione degli incentivi,
- non si sia provveduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva;
- non si provveda, nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero ovvero di un lavoratore impiegato con la medesima qualifica e nella stessa unità produttiva del primo. In caso contrario, l'esonero è revocato e si procederà al recupero del beneficio già fruito.

BONUS DONNE

Ai datori di lavoro privati che assumono

- dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025,
- a tempo indeterminato,
- donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito
 - da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea, e nelle aree, individuate annualmente, con professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna,
 - da almeno 24 mesi, ovunque residenti,

è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l'aliquota di

computo delle prestazioni pensionistiche), nel limite di **650 euro** su base mensile per ciascuna lavoratrice (con esclusione dei premi e contributi INAIL).

L'esonero:

- non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato,
- non è cumulabile con altri esoneri contributivi o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni prevista dal D.Lgs n. 216/2023 (c.d. "Maxideduzione").

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 C.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

BONUS ZONA ECONOMICA SPECIALE UNICA PER IL MEZZOGIORNO

Ai datori di lavoro privati che assumono

- con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
- dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025,
- lavoratori (ad esclusione del personale dirigenziale) che abbiano compiuto 35 anni alla data dell'assunzione e siano disoccupati da almeno 24 mesi,

è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), nel limite di **650 euro** su base mensile per ciascun lavoratore (con esclusione dei premi e contributi INAIL).

Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.

L'esonero contributivo è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e assumono presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno.

L'esonero non è cumulabile con altri esoneri contributivi o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni prevista dal D.Lgs n. 216/2023 (c.d. "Maxideduzione").

Il diritto alla fruizione dell'esonero in argomento è subordinato al rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi.

In particolare, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del lavoratore con

l'esonero, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero, con recupero del beneficio già fruito. La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero in caso di assunzione di un soggetto per il quale un diverso datore di lavoro ha beneficiato parzialmente dello stesso esonero.

L'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

Si precisa che per la **piena operatività** dei suddetti esoneri occorre **attendere l'emanazione dei decreti ministeriali** richiamati dalle singole norme, nonché delle **circolari operative dell'INPS**. Comunque, i benefici contributivi sono **riconosciuti nei limiti di spesa individuati nel Decreto Coesione**.

Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito a quanto sopra esposto, porgiamo i più cordiali saluti.

HARVARD S.R.L.